



**«Il punto su l'Accountability e l'Accreditamento
degli enti del Terzo Settore»**

Roma, dicembre 2016

Il focus è curato da Cristiana Ranieri

Piano di Attività FSE 2016, PON INCLUSIONE, DG Terzo Settore e RSI, Asse 3: Sistemi e modelli di intervento sociale, Titolo del progetto: Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e rafforzamento dell'economia sociale, Attività 2, Sotto-attività 2.3.



Gruppo di Ricerca - Sistematizzazione delle basi conoscitive per il rafforzamento dell'economia sociale nel sistema di welfare a regia pubblica, coordinato da Anna Elisa Carbone.

Il documento si avvale dei risultati conseguiti nell'ambito della Struttura Inclusionione sociale, in particolare nell'ultimo triennio nel Progetto riguardante il *Registro unico Nazionale del Terzo settore e il rafforzamento dell'economia sociale* e attualizza, a sintesi, i risultati dell'attività di ricerca condotta sul complesso della materia sviluppata a cavallo del processo di Riforma. Il documento, inoltre, rielabora contenuti particolarmente significativi emersi nel Progetto per *la misurazione dell'impatto sociale delle associazioni di promozione sociale e, più in generale degli enti che operano nel cosiddetto Terzo settore* realizzato per Isfol da IREF.

Espone un contributo alla sistematizzazione delle basi conoscitive per il rafforzamento del ruolo dell'economia sociale nel sistema di welfare a regia pubblica in materia di *rendicontazione sociale, delle componenti di valore e impatto sociale, e di relazione tra accountability e accreditamento nel sistema di registrazione degli enti non profit*, nel merito dei contenuti espressi dalla Riforma all' art. 4 lettera m) e lettera o) e all'art. 7.

INDICE

1) Struttura del documento	pag.2
2) Convergenza del quadro programmazione e lo scenario della Riforma sul Terzo settore	pag. 7
3) Quadro delle questioni e ordine dei problemi	pag. 13
4) Linee di mainstreaming	pag. 23
Tavola concettuale: trasposizione dei contenuti di riforma del Terzo settore di cui art. 4 lettera m sul Registro Unico del Terzo settore	pag. 27
Riferimenti: <i>reportistica e pubblicazioni</i>	pag. 29

1) Struttura del documento

L'articolazione tecnica-argomentativa affronta le implicazioni definitorie e di metodo che intervengono nell'individuazione di modelli di rendicontazione sociale, di misure di valore sociale e valutazione di impatto sociale evidenziando i traguardi conseguiti e le esigenze poste, congiuntamente ai contenuti espressamente considerati dalla riforma del Terzo settore. Nell'assumere il tema dell'accountability tra le principali direttrici per sostenerne lo sviluppo e l'applicazione, viene considerata di particolare rilievo la relazione tra accreditamento/accountability con i sistemi di registrazione degli enti non profit.

Nella struttura del documento, la disamina concentra l'attenzione su quegli elementi che, nell'ottica del mainstreaming, emergono potenzialmente quali fattori di apprezzamento per la definizione di standard e di Linee guida.

Devono inoltre essere ancora analizzati e discussi in maniera approfondita i meccanismi, i ruoli e le funzioni di governance e, in essi, l'architettura organizzativa e processi sottesi.

In questa sezione, viene delineato un quadro di sintesi delle principali esigenze emerse dagli studi e dalle analisi condotte.

- ✓ l'esigenza di un modello di rendicontazione all'interno del quale sia evidenziabile il valore sociale prodotto e l'impatto che ne deriva.
- ✓ l'esigenza di sistemi di accountability per il settore non profit in grado al tempo stesso di qualificare i rapporti con i soggetti pubblici in modo trasparente e di aprire un orizzonte strategico più ampio alle diverse forme di rendicontazione sociale, basate sulla costruzione di relazioni salde con una pluralità di stakeholder.
- ✓ l'esigenza di meglio definire la relazione tra accreditamento e accountability nel sistema di registrazione degli enti non profit.

Trasversalmente posto all'attenzione nel dibattito scientifico sui temi dell'accountability delle organizzazioni di Terzo settore, è un ulteriore elemento: il Terzo settore italiano è plurale, al suo interno convivono organizzazioni molto diverse tra loro. Per questo motivo ipotizzare un modello di rendicontazione valido per tutti è molto difficile. Nella discussione inoltre sulle implicazioni dell'enfaticizzazione del valore sociale in termini puramente economici, si affronta la questione degli strumenti e metodi di rendicontazione sociale arrivando a delineare un modello integrato di rendicontazione-valutazione dell'azione (e dell'identità) delle organizzazioni non profit che ne evidenzia le caratteristiche peculiari di base e, coerentemente, un set di indicatori utili a specificarne la natura, l'operato e i risultati.

Un percorso analitico, quindi, che conduca all'identificazione di dimensioni e indicatori utili a quantificare e qualificare il valore sociale prodotto da un'organizzazione che, delineando uno schema generale del modello ne enunci i principi guida, le dimensioni fondamentali e le metriche utili a definirne l'estensione, nelle quali sia qualificata la dimensione degli stakeholder nelle linee di sviluppo e applicazione del modello e della valutazione dell'impatto sociale.

Una prima evidenza riguarda l'esigenza di un modello di rendicontazione all'interno del quale sia evidenziabile il valore sociale prodotto e l'impatto che ne deriva.

Oltre ad essere ricondotta alla necessità di standard e linee guida, le questioni complessive sono connesse ad una pluralità di punti di attenzione da considerare, peraltro interconnessi, che riguardano:

- i riferimenti a "principi e criteri"
- la cultura e le caratteristiche organizzative degli enti
- gli elementi fondamentali delle "definizioni" di valore sociale e impatto sociale
- gli approcci e i metodi di misurazione e di valutazione
- i livelli di applicazione e le funzioni
- la "struttura dei documenti" della rendicontazione
- le modalità con cui realizzare sistemi e procedure connesse ai sistemi di accountability e accreditamento
- gli eventuali il sistema di incentivi e i meccanismi di sensibilizzazione/promozione

Si tratta delle questioni basilari, che saranno l'asse portante di quanto esposto nei capitoli successivi.

In relazione all'esigenza vi è da segnalare, in via preliminare, l'emergere di una tendenza all'approccio di "valutazione". Un fattore da tenere presente riguarda la declinazione di "impatto sociale" rispetto all'identità e al concetto di utilità sociale (così come di interesse generale) che possa essere coniugata anche nella previsione di "requisiti" di accreditamento nei sistemi di accountability (tanto sul fronte della certificazione che della comunicazione sociale).

Nelle evoluzioni degli approcci di misurazione nella rendicontazione sociale, vi è da considerare la connessione tra l'estensione delle metriche e gli indicatori di sviluppo e crescita derivanti dall'osservazione del fenomeno (Istat, dati 2011) in termini di: organizzazioni attive; addetti, volontari e lavoratori dipendenti; articolazioni sul territorio; partnership sociali (istituzioni/imprese pubbliche; istituzioni non profit; imprese private; multi partnership; almeno due partnership); capacità di offrire servizi differenziati e professionali; comportamenti economici (usando la classificazione SEC - i criteri del regolamento del Sistema Europeo dei Conti) quali market/non market - a prevalente finanziamento pubblico/privato - mutualistica/di pubblica utilità.

I dati censuari restituiscono un'immagine di un Terzo settore nel quale accanto a forti segnali di continuità e rafforzamento delle caratteristiche strutturali, trovano spazio anche nuove dinamiche. Nel merito tali evoluzioni sono anche da considerare in rapporto ai riflessi e agli aspetti sostantivi che circoscrivono il perimetro del fenomeno all'interno di indicazioni e definizioni derivanti dallo scenario socio-politico.

Nell'ambito delle politiche e delle esperienze locali la presenza di Terzo settore e di economia sociale, rappresenta una dimensione qualificante per lo sviluppo di policy di intervento da parte delle P.A. interessate a rafforzare impatti sociali positivi, ai vari livelli della sussidiarietà, nel disegno di consolidamento che impegna le organizzazioni non profit alla realizzazione di politiche attive e di inclusione sociale, in stretta interazione con i loro territori e con lo sviluppo di BES (Benessere equo e sostenibile, considerato nella recente legge approvata dalla Camera dei Deputati che modifica la normativa in materia di contabilità e finanza pubblica).

Non si può non segnalare, infine, che i contenuti propri dei processi e degli schemi di rendicontazione sociale trovano coerenza e convergenza nella necessità di pervenire a

sistemi di trasparenza così come pure esposto nel processo di riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e il servizio civile universale.

Una seconda evidenza riguarda l'esigenza di sistemi di accountability per il settore non profit in grado al tempo stesso di qualificare i rapporti con i soggetti pubblici in modo trasparente e di aprire un orizzonte strategico più ampio alle diverse forme di rendicontazione sociale, basate sulla costruzione di relazioni salde con una pluralità di stakeholder.

Sul primo aspetto:

L'ampia produzione di leggi locali che regolano il rapporto tra istituzioni pubbliche e Terzo settore ha prodotto sistemi di accreditamento alquanto eterogenei fra loro soprattutto per quanto riguarda le modalità attraverso le quali procedere all'iscrizione ai registri locali. Diversità di impostazioni, accompagnate dalla progressiva introduzione di nuovi criteri e parametri di qualità, sono fattori che si combinano tra loro dando origine a un ventaglio di forme organizzative di gestione del sistema che influiscono sui sistemi di accreditamento locali. Un fatto che si sta notando è una certa convergenza dei processi di accountability verso modelli di rendicontazione sociale che fanno della trasparenza e della certificazione un proprio filo conduttore.

A livello nazionale, dato il quadro estremamente variegato, si evidenzia la necessità di una omogeneizzazione/armonizzazione della materia attraverso la previsione di requisiti minimi e ulteriori opzioni sulla qualità richiedendo ulteriori sforzi affinché le leve di intervento istituzionale, e le risorse disponibili, vengano finalizzate in maniera coerente e corretta. Tale necessità è tra l'altro stressata dall'emergere di modalità "opache a rischio corruttivo" (Prefetto Gabrielli, 2015) nei sistemi di affidamento di servizi e prestazioni sociali al Terzo settore e alle cooperative sociali. Su tali questioni, l'attenzione alla relazione tra accountability e trasparenza emerge, e si rafforza, trasversalmente all'emananda disciplina sul terzo settore e l'impresa sociale e a quella sui contratti pubblici. L'iter della riforma del Terzo settore¹ ha messo in evidenza la pluralità di temi diversi che a loro volta, nella prospettiva di attuare una governance pubblica, appaiono interrelati tra loro. Esempificando: il tema dei servizi, degli impatti sociali attesi sui sistemi territoriali e degli attori coinvolti. La stessa Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC, 2015) nella consultazione indetta sulle linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali (ora emanate con Delibera n.32 di gennaio 2016) pone un accento specifico alla necessità di "(...) coordinare l'emananda disciplina generale riguardante il terzo settore (d.d.l. n.1870 approvato alla Camera dei deputati il 9.4.2015) con la normativa dell'Unione Europea e quella nazionale. In particolare, nell'armonizzazione perseguita dalla riforma sul Terzo settore (così come nel testo ANAC) una riflessione specifica è esposta al profilo delle soluzioni tecnico-amministrative che ricomprendono la necessità di precisare modelli che nelle disposizioni procedurali integrino strumenti di verifica (ex ante ed ex post) degli interventi pubblici e dell'operato delle organizzazioni del Terzo settore nel merito della natura dell'interesse generale e dell'utilità sociale (tra l'altro fondativa, nell'impianto statutario, delle organizzazioni). Trasversalmente alle questioni novellate dall'ANAC e dal Governo sulla qualificazione e la trasparenza riferimenti che vanno ad impattare sui sistemi di accountability e, conseguentemente, di accreditamento con riferimento alle procedure di iscrizione nei

¹ (dalle Linee Guida di consultazione di maggio – giugno 2014 al Disegno di Legge 2167 dell'agosto 2015 e alla definitiva approvazione)

Registri/Albi/Elenchi.

Sul secondo aspetto.

L'accountability non riguarda solo un adeguamento necessario ma può rappresentare un fattore propulsivo per un settore non profit che sia in grado di rendersi compiutamente autonomo. L'accountability offre numerosi incentivi agli enti di Terzo settore, in particolare lungo la direttrice che dalla rendicontazione arriva alla comunicazione sociale.

Alcuni snodi sono rappresentati, ad es., nel binomio tra accountability e raccolta fondi dove si evidenzia, in genere, il crescere dell'attenzione dei donatori e dei cittadini riguardo alla capacità di iniziativa di un'organizzazione e ai requisiti che ne abilitano l'accesso ai finanziamenti (Isfol, 2011). Interesse affine riguarda i controlli sui requisiti che le organizzazioni devono essere in grado di dimostrare e sul soggetto con l'incarico di verifica, sia con riguardo al ruolo di garanzia dello Stato che ad altri che siano in grado di gestire il sistema di controllo. Gli accenti, al di là delle varie prospettive, riguardano l'attenzione ai temi della trasparenza e del rispetto delle regole e mettono in luce che il "sociale" sia una dimensione che debba essere "verificabile".

Gli strumenti di rendicontazione sociale possono essere proficuamente usati anche per la comunicazione sociale dell'organizzazione." Lo stesso strumento diffuso di Bilancio sociale ne rappresenta un esempio (Iref 2016): un documento rivolto agli stakeholder e in genere a tutte le persone interessate all'operato di un'organizzazione, all'interno del quale sono riportate con dovizia di particolari le attività, le scelte e i risultati. Le informazioni raccolte per la realizzazione di un Bilancio sociale possono essere trasformate in contenuti di una campagna di comunicazione centrata sui risultati ottenuti e sulla capacità di intervento: focalizzare la comunicazione su elementi fattuali e risultati concreti può aiutare a convincere un maggior numero di persone a sostenere una causa, a promuoverla nel rendersi attrattivi.

Le attività di studio, analisi e rilevazione condotte nel corso degli anni su le esperienze di rendicontazione sociale evidenziano nella dinamicità di dimensioni evolutive che l'adozione di strumenti di rendicontazione sociale (in particolare del bilancio sociale e/o di missione) siano correlabili tanto a politiche regolative e promozionali, tanto alla propensione innovativa dei soggetti di Terzo settore.

Nel merito della propensione delle organizzazioni di Terzo settore all'adozione di strumenti di rendicontazione sociale, in particolare del Bilancio Sociale e/o di Missione, nel corso delle indagini condotte nell'implementazione del Sistema Informativo delle Organizzazioni Non Profit, anagrafica MLPS, SIONP ISFOL (2012 - 2014), si sono rilevati dati di statistica descrittiva. Nell'approfondimento dedicati all'adozione di strumenti di bilancio sociale e/o di missione (inserita come variabile chiave nell'implementazione del sistema), si evidenzia tale propensione in tutte le fattispecie organizzative, con una percentuale non inferiore al 60%, con le frequenze massime nell'impresa sociale (in regime vincolante) seguite dalle OdV (al 70% circa). Le funzioni/obiettivo attribuite all'adozione di strumenti di rendicontazione sociale sono in tutti i casi prevalentemente relative alla soddisfazione delle esigenze di trasparenza nei confronti della committenza, e non escludono una correlazione ad altri profili di qualificazione delle relazioni, interne ed esterne all'organizzazione, oltretutto di funzioni.

Nel complesso, le direttrici di sviluppo evidenziano la necessità di distinguere diversi livelli di rendicontazione e altrettanti destinatari. E, quindi, pongono attenzione alle forme

di rendicontazione secondo gli interlocutori individuati quali portatori di interesse e quindi alla differenziazione degli stakeholder (Isfol, 2015).

Il riferimento agli *stakeholder* è da intendere quale specifica dimensione partecipativa, interna ed esterna all'organizzazione, nella quale a vari livelli di influenza entrano in gioco differenti interessi costituenti al tempo stesso la governance, la natura associativa e il mandato sociale.

Il terzo profilo di attenzione è emerso rispetto all'esigenza di meglio definire la relazione tra accreditamento e accountability nel sistema di registrazione degli enti non profit.

Esigenza che complementa il quadro di sviluppo e sostenibilità di modelli di rendicontazione sociale con quelli di registrazione e tenuta dei registri nella qualificazione dei soggetti di terzo settore. Visto, in particolare, lo sviluppo della pratica della collaborazione non occasionale tra organizzazioni (di volontariato, di associazionismo di promozione sociale, cooperative sociali e imprese sociali) e istituzioni pubbliche.

Vi è infine da circostanziare che la necessità di forme flessibili di rendicontazione sociale pongono una questione ulteriore sul perimetro di applicazione di un modello di rendicontazione sociale per il Terzo settore relativamente ai sistemi di implementazione, gli strumenti e le modalità di costruzione, i temi connessi all'accreditamento. Sull'applicazione dei dispositivi che convergono, nei sistemi di accreditamento/accountability, si ricomprende su tale qualificazione il quadro delle afferenze considerate nei profili connessi alla disciplina nella riforma del Terzo settore e degli appalti e affidamenti pubblici dove l'iscrizione ai registri e l'obbligo di mantenimento di requisiti ne definisce il criterio di accesso.

Le principali questioni riguardano:

- *relazione tra tenuta del registro, accountability e accreditamento*
- *relazione tra iscrizione, organizzazioni e requisiti*

Un tratto di indeterminazione va riscontrato nella *disomogeneità dei requisiti* per l'esistenza in vita delle organizzazioni nei registri e nell'individuazione dei criteri che poggiano sul principio della valenza sociale delle attività. Se l'attività di rendicontazione è svincolata da quella di valutazione ci saranno due processi indipendenti e per l'organizzazione ci sarà una moltiplicazione degli adempimenti amministrativi.

Allo stesso modo accadrebbe per l'iscrizione al registro: standard sempre eterogenei tra di loro non si generano economie di scala, con una moltiplicazione di tempi e costi a carico dell'organizzazione.

La ricognizione dei sistemi di tenuta e controllo sulla natura e sulle attività delle organizzazioni di Terzo settore, evidenzia come essi siano il riflesso, per certi versi, dell'eterogeneità dei criteri indicati in merito al possesso e al mantenimento dei requisiti di iscrizione. Il panorama piuttosto variegato, aggiunge all'elevata eterogeneità, la discrezionalità di interpretazione e di applicazione della normativa nazionale, su definite fattispecie giuridiche di Terzo settore, nei diversi contesti regionali e provinciali (Bobba, pag. 5, I registri delle associazioni di promozione sociale, Iref, I libri del Forum, 2014).

Nella mancanza di uniformità di struttura e organizzazione dei registri insiste anche un quadro generale di stratificazione normativa (es. Eas, benefici fiscali, 5 per mille, ecc.) che condiziona le stesse istanze per l'iscrizione ai registri sia rispetto alla quantità/variabilità delle domande da gestire sia nell'impostazione stessa delle istruttorie. Al tratto di indeterminatezza che riguarda la varietà e disomogeneità di orientamenti, di metodi e di strumenti per la raccolta delle informazioni, si aggiunge l'eterogeneità delle stesse nei tracciati record dei registri (Isfol, 2010).

In merito agli aspetti di indeterminatezza presenti su quesiti, di rilevanza generale e dimensioni di carattere interpretativo, le prospettive sviluppate nel terreno dell'accreditamento possono fornire una via da percorrere basata sulla diffusione di una cultura della rendicontazione sociale e sulla proposta di schemi condivisi di indicatori che attraverso schemi di bilancio sociale/di missione, possano a loro volta integrare nel tempo informazioni richieste oggi per l'iscrizione nei registri al fine di semplificare le procedure di verifica sul mantenimento dei requisiti.

Dall'aggiornamento delle fonti normative e documentali e del dibattito scientifico-culturale emerge una grande produzione di proposte oltre che di "allineamento" sulle esigenze complessivamente poste all'attenzione.

Seppure nel complesso, come si vedrà nella disamina del documento, l'integrazione tra questi profili di sistema e quelli che riguardano una pluralità dei registri (di valenza nazionale e territoriale) per l'iscrizione delle diverse tipologie organizzative facenti parte del Terzo Settore discendano da atti normativi statali e regionali, nella relazione tra accountability e accreditamento nel sistema di registrazione degli enti non sembra a tutt'oggi consolidata.

In merito ai requisiti di base, il procedimento d'iscrizione (nella quasi totalità dei registri regionali) si articola a partire da criteri di accesso dell'istanza declinati su rango formale, statutario. Per iscriversi ai registri le organizzazioni devono possedere le caratteristiche di status giuridico richiamato dalle rispettive leggi settoriali, e da specifici articolati (e riferite con successive attuazioni regionali). Nelle modalità formali di tenuta e aggiornamento di Albi e Registri è ulteriormente definita l'importanza del possesso e l'invarianza e il mantenimento di tali requisiti e se ne dispone, a volte, una verifica attraverso ulteriori elementi di qualificazione, ad es. approfondimenti dei requisiti sulla natura, sulla operatività delle organizzazioni. Sul possesso ed il mantenimento dei requisiti, c'è da dire che il versante dei controlli basato su un accertamento della congruità (che spetta all'amministrazione), non sempre si presta ad un sistema di verifica ex post degli stessi basata su una valutazione di merito connessa all'utilità sociale generata (Iref, 2014, pag. 20).

L'esigenza di incentivare processi di qualificazione dei requisiti e regolamentare le questioni relative alla definizione della natura fondativa/identitaria del terzo settore attraverso i registri nazionali e regionali è non poco considerata (Iref, 2014; Vivaldi, 2014; Travaglini, 2015).

2) Convergenza del quadro programmazione e lo scenario della Riforma sul Terzo settore

Sulle tematiche del Terzo settore l'Isfol svolge regolare attività di ricerca, monitoraggio e assistenza tecnica al ministero del Lavoro e delle politiche sociali. E' un impegno indirizzato anche a mettere a fuoco il contributo che le organizzazioni del settore offrono alle politiche attive per l'inclusione sociale e l'occupazione, lo sviluppo locale e i servizi di welfare.

Le attività ISFOL-Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali su committenza della DG Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese, sono state sviluppate con l'obiettivo di sostenere processi di conoscenza e azioni di sistema coerenti con la fisionomia e il ruolo che l'associazionismo e l'imprenditorialità sociale, in generale il Terzo settore, ha e sta assumendo all'interno del Paese.

Sulla base dell'esperienza maturata nell'esercizio delle proprie attività, l'Istituto ha inoltre sviluppato nello studio, analisi ed elaborazione dei risultati delle ricerche svolte, alcune riflessioni nel quadro di riforma in considerazione degli interventi normativi da adottare in attuazione del disegno di legge n. 160 del 6 giugno 2016 recante "Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale". In essa, vi espressamente posta l'esigenza di individuare principi e criteri direttivi lungo i quali realizzare, nella fase di attuazione, la riforma organica della disciplina del terzo settore per renderla rispondente al rinnovato ruolo che le organizzazioni di terzo settore hanno assunto all'interno del Paese, sia a livello nazionale che locale.

La formulazione degli impianti progettuali ne ha pertanto previsto, di concerto con la DG Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese del Ministero, la focalizzazione di temi di afferenza che riguardano specifici aspetti della riforma.

Un primo tema, rappresentato diffusamente da tutti i livelli di governo e dagli stessi stakeholders, riguarda la creazione di un registro nazionale unico nel quale ricomprendere tutte le organizzazioni di terzo settore.

L'esigenza, manifestata nello spirito della riforma, è quella di semplificare e razionalizzare la materia relativa alla registrazione dei soggetti che operano nel settore non profit, i quali sono chiamati ad iscriversi, poiché l'iscrizione è condizione necessaria per avere rapporti con la pubblica amministrazione, che gestisce i registri di propria competenza, in base a disposizioni normative spesso disomogenee, rendendo complicato un criterio uniforme e trasparente di collegamento. La materia infatti è diversamente e variamente regolata dalla legislazione regionale, nonché caratterizzata da una significativa diversità e disomogeneità nazionale, che necessariamente si riflette sui territori (Isfol, 2016).

L'articolo 4, comma 1, lettera m) è la norma di riferimento introdotta nel Disegno di Riforma, che prevede al fine di *"riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore..."* la costituzione di un Registro unico del Terzo settore, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Questo quadro riverbera sulla necessità di identificare le varie categorie di soggetti attivi in questo ambito, al fine di consentire una differenziazione dal punto di vista degli incentivi, delle regole, dei vincoli e dei regimi fiscali.

Ciò rende quanto mai opportuno un luogo di reperimento unico delle informazioni, un sistema informativo comprensivo di gran parte delle realtà operanti nel Terzo settore iscritte nei registri/albi ufficiali (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, fondazioni, Onlus, enti del 5x1000, organizzazioni non governative, etc), strutturato in modo da garantire la qualità statistica dell'informazione e capace di divenire riferimento per le istituzioni - nazionali e territoriali - che operano in quest'ambito. Parallelamente considerata l'esigenza di realizzare un applicativo informatico che consenta la piena informatizzazione del Registro nazionale. Dall'analisi effettuata dall'Isfol è emersa la necessità di migliorare il sistema informativo poiché sono stati rilevati più di 300 registri disomogenei e lacunosi (Sionp, Isfol-MLPS).

In considerazione dagli obiettivi posti dalla legge di riforma, occorre considerare il superamento dell'attuale frammentazione dei registri in cui sono iscritte - a livello nazionale e locale - le organizzazioni non profit.

E' presente un registro nazionale per le associazioni di promozione sociale; un albo nazionale, per le cooperative; un'anagrafe unica per le ONLUS; nessun registro nazionale, per le organizzazioni del volontariato, a fronte di tanti registri territoriali.

È posta quindi la necessità di valorizzare e sistematizzare il patrimonio di informazioni attualmente in possesso di diverse amministrazioni centrali e locali relative all'universo delle organizzazioni che a vario titolo compongono il terzo settore, in primo luogo gli enti non profit. Tra esso considerare, ad es, il registro nazionale delle Aps gestito dalla stessa DG, nel quale sono iscritte le associazioni nazionali di promozione sociale e le relative articolazioni territoriali (in attuazione di quanto previsto dalla L.383/2000). Lo stesso processo di informatizzazione del Registro nazionale delle Aps ha in qualche misura rappresentato una prima fase di un più ampio processo di informatizzazione e sistematizzazione delle modalità di registrazione degli enti di terzo settore secondo criteri di semplificazione, trasparenza ed omogeneità territoriale.

Scendendo all'analisi nel dettaglio della previsione normativa della riforma del Terzo settore, il passaggio al cd. Registro unico è rilevante per quanto riguarda almeno tre aspetti:

- l'iscrizione;
- la tenuta del registro;
- rapporti tra pubblica amministrazione ed enti di terzo settore/ partecipazione degli enti non profit alla definizione di politiche pubbliche.

Un ulteriore passaggio significativo rappresentato dallo sforzo di semplificazione del sistema di registrazione degli enti è nella previsione di un Registro unico "anche al fine di favorirne la piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale", che assicuri la trasparenza delle informazioni degli enti e la diffusione di una cultura dell'accountability, nella legittimazione dei soggetti di Terzo settore sia nei rapporti interni che esterni.

L'articolo 4, comma 1, lettera m) con riguardo alla previsione di un Registro Unico del Terzo settore, definisce inoltre che: *"...L'iscrizione al suddetto è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle lettere b), c), d) ed e) ed è obbligatoria per tutti gli enti del Terzo settore, che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, fondi privati, raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni, o fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale, oppure che esercitino attività in regime di convenzione o*

accreditamento con enti pubblici o che intendano avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9.

E' da considerare che la definizione del modello di registrazione degli enti e dei suoi risvolti procedurali, abbia effetti sul piano operativo determinando elementi di qualificazione del settore in un più complesso ambito delle politiche di welfare, attraverso cui si intendono nell'iter d'iscrizione al registro/i, e in modo concreto, i meccanismi di controllo e revisione.

In tale scenario, non poco sono da considerare, dal punto di vista della governance, le criticità di ordine sistemico che a loro volta sono considerate nel quadro di afferenza di cui all'art. 4 del Disegno di Legge Delega, alla lettera o):

nel quadro di afferenza di cui all'art. 4 del Disegno di Legge Delega, alla lettera o): «valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e *individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale improntati al rispetto di requisiti minimi di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione*».

L'analisi normativa svolta da Isfol nel corso del 2015, ha permesso di verificare che le disposizioni di regolazione, e il relativo impianto definitorio, hanno indubbi effetti sul perimetro dell'applicazione dei sistemi di registrazione. Le stesse definizioni incidono sulla delimitazione degli ambiti di intervento in cui si muovono le organizzazioni in essi ricomprese, dalle agevolazioni fiscali e di accesso al credito, alla loro qualificazione per l'ammissione a rapporti negoziali con la PA e/o a processi di rappresentanza per la programmazione degli interventi.

In questa prospettiva, accanto al tema della informatizzazione del Registro nazionale assume particolare rilevanza anche quello della misurazione dell'impatto sociale degli enti che operano nel cosiddetto terzo settore.

Il secondo tema di particolare rilievo, nella prospettiva di una generale riforma, è attinente al tema alla misurazione dell'impatto sociale generato dall' associazionismo e dall'imprenditorialità sociale e, più in generale dal Terzo settore, e, ad esso connesso, alle diverse forme che può assumere una rendicontazione sociale.

Rilevanza definita con specificità all'art. 7 della riforma, e con riferimento a competenze in capo al Ministero: Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli organismi maggiormente rappresentativi del Terzo settore, predispone linee guida in materia di Bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore (...) Per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato.

Tema che è andato crescendo negli ultimi anni, a tutti i livelli di governo, anche rispetto ai vincoli ancor più stringenti di efficacia ed efficienza nell'allocazione delle risorse

pubbliche disponibili. Una sua confluenza riguarda l'esigenza espressa già nelle linee di indirizzo del governo in relazione al disegno di legge delega, di migliorare la trasparenza e l'*accountability* delle organizzazioni del Terzo settore, oltre che di accreditamento e di qualificazione degli impatti sociali o del carattere di utilità sociale e interesse generale delle organizzazioni di Terzo settore.

Dimensioni che permettono di considerarne il campo di applicazione nelle principali implicazioni che ne discendono (Isfol-Iref, 2016), attenzioni oggetto di ulteriore e necessaria specificazione nella sezione seguente del documento, relative a:

- strumenti e modelli di rendicontazione sociale
- modelli e processi di indicazione del calcolo del valore aggiunto sociale
- valutazione dell'impatto sociale, esteso a tutte le realtà di terzo settore (e non solo all'impresa sociale)

Un accento generale va posto al fatto che i contenuti propri dei processi e degli schemi di rendicontazione sociale trovano coerenza e convergenza nella necessità di pervenire a sistemi di trasparenza così come pure esposto nel processo di riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e il servizio civile universale. Nel processo di riforma del Terzo settore, la trasversalità "vincolante" di una rendicontazione sociale toccherà tutte le varie fattispecie organizzative (e quindi non soltanto soggetti di impresa sociale di cui alla legge 155/06, che rispettano l'obbligo di redazione di bilancio sociale sia per l'ottenimento della qualifica che all'atto di iscrizione/registrazione presso gli enti camerali, così come regolamentato con *Linee guida* nel 2008 attraverso Decreto attuativo dell'art.10 della menzionata legge.

Già a partire dalle Linee guida del 2014 rileva infatti che essa sia considerata un attributo fondamentale ad una serie di campi applicativi, ad es.: si richiede di perseguire «criteri per la gestione economica degli enti non profit e di forme di controllo e accertamento dell'autenticità sostanziale dell'attività realizzata» (al punto 1 di riforma del libro I del Codice Civile); stessa necessità da soddisfare è presente ai soggetti beneficiari del 5 per mille (punto 23); particolare attenzione è su la «revisione dei requisiti per l'autorizzazione/accreditamento delle strutture e dei servizi sociali e delle procedure di affidamento per l'erogazione dei servizi sociali da parte degli enti locali ad organizzazioni del Terzo settore» (al punto 7). Nel disegno di legge delega, approvato il 10 luglio del 2014 dal Consiglio dei Ministri, la materia è oltremodo considerata tra gli oggetti di decretazione attuativa, trovando un sostanziale cardine sul tema della trasparenza (all'art. 2, Principi e criteri direttivi generali), per «prevedere una disciplina degli obblighi di controllo interno e di informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione delle dimensione economica dell'attività e dell'impiego di risorse pubbliche».

3) Quadro delle questioni e ordine dei problemi

Le attività di studio, analisi e rilevazione condotte da Isfol nel corso degli anni su le esperienze di rendicontazione sociale evidenziano una dinamicità di dimensioni e linee evolutive in ordine a definizioni operative, campi di applicazione, profili attuativi e sistemi di misurazione. Sui temi d'interesse si evidenzia come, negli orientamenti presenti, ogni modello consideri ipotesi strumentali atte a sostenere una determinata tesi, presenti elementi caratterizzanti in relazione al contesto nel quale si vogliono applicare e agli obiettivi che si desiderano misurare e successivamente comunicare.

Tale questione preliminare può essere ricondotta all'interno di una dimensione teorica di riferimento che tenga insieme i principali raccordi concettuali sull'*accountability* delle organizzazioni del Terzo settore.

Dai risultati conseguiti, i principali raccordi concettuali da tener presenti per la costruzione di un modello di rendicontazione sociale riguardano la necessità di:

- tracciare il perimetro identitario delle organizzazioni di Terzo settore;
- individuare le dimensioni del valore sociale;
- definire il processo operativo per la valutazione dell'impatto sociale.

Specifico richiamo è posto sulla necessità di arrivare ad una definizione più stringente del perimetro identitario delle organizzazioni di Terzo settore relativo al fatto che, viceversa, possa risultare un'indeterminatezza dei tratti distintivi riconducibile ad una mancanza di specificazione del concetto di utilità sociale. Questo rappresenta un *asset* che ricomprende sia le dimensioni del valore sociale che del processo operativo per la valutazione di impatto.

Nel quadro istituzionale, la definizione d'impatto sociale presente all'articolo 7, comma 3, già nel disegno di Legge n.1870 in discussione al Senato, specifica: "*Per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato*". Il positivo rimando nel testo di legge a strumenti di valutazione, efficacia e trasparenza nei rapporti di servizio tra Pubblica Amministrazione e organizzazioni non profit, per un verso espone alla debolezza quando si scende sul terreno della sistematizzazione teorica e della definizione del concetto d'impatto sociale.

La logica di processo riconducibile alla catena del valore dell'impatto (*impact value chain*) che arriva all'impatto sociale al termine di un processo di misurazione inizia con la misurazione della performance (risorse-attività-esiti/prodotti), ma non con requisiti riconducibili all'identità organizzativa, e si conclude con la misurazione dell'impatto di breve periodo (risultati) e di medio - lungo periodo (effetti/impatti). La questione dell'impatto sociale rispetto all'identità delle organizzazioni non profit e al concetto di utilità sociale trova nell'eterogeneità delle organizzazioni del Terzo settore un fattore da tener presente. Per realizzare una valutazione d'impatto sociale è necessario individuare gli stakeholder sulla base delle attività rilevanti per le organizzazioni del Terzo settore. In altre termini, il *come* e *cosa* valutare deve essere stabilito di concerto tra i diversi stakeholder. La costruzione e la classificazione degli indicatori dovrebbero essere progettati con i destinatari della misurazione, altrimenti saranno percepiti come degli adempimenti che bloccano l'attività delle organizzazioni del Terzo settore. Nel disegno di legge con riferimento alla valutazione d'impatto sociale non sono specificati gli stakeholder del Terzo settore, rimandi che viceversa appaiono contestualizzati per

caratterizzare struttura e processo delle organizzazioni in termini di requisiti. La formulazione in tema della valutazione dell'impatto sociale e della sua misurazione si inserisce nell'impianto complessivo non potendo quindi non incardinarsi negli elementi costitutivi dell'interesse generale e nel contenuto dell'utilità sociale.

Per tale motivo è necessario affrontare nella specificazione del modello di valutazione d'impatto sociale, di come riuscire a misurarlo, il tema mettendo in relazione il concetto d'impatto sociale con quello di utilità sociale.

Occorre considerare il contesto in cui si opera e i mercati di riferimento e porre la riflessione sulla valenza attribuita dalla riforma al processo ed alla cultura della valutazione.

Tale aspetto porta il ragionamento ad un modello di valutazione di impatto sociale da costruire con maggiore complessità nella diversificazione tra Terzo settore e impresa. Occorre fare attenzione, cioè, ad aspetti di differenza e specificità che intercorrono tra il profit e non profit, distinguendoli anche nell'ambito di azione delle attività.

- ✓ La definizione del perimetro identitario dei soggetti coinvolti dal processo di *accountability*.

In una prospettiva di rendicontazione sociale la specificazione del concetto di utilità sociale richiama dimensioni che attengono al valore (sociale) prodotto dall'agire (pro-sociale) di una organizzazione. Un valore questo che è in relazione con la missione associativa dell'organizzazione e che ne qualifica l'azione, insito nelle attività che le stesse realizzano nei territori, tra le comunità di riferimento.

Il perimetro attraverso cui poter definire la natura associativa su quanto queste organizzazioni influiscono sul benessere sociale, la qualità della vita della comunità di riferimento, pone l'azione di rendicontazione sociale in una prospettiva di valutazione.

Occorre, quindi, proiettare nel concetto di utilità sociale quello d'impatto sociale definito come il contributo dell'organizzazione sul miglioramento del benessere della comunità di riferimento in base alle specifiche attività realizzate.

Altre dimensioni del valore sociale, che rimandano al piano fattuale, è infatti/dunque nella relazione coerente tra gli obiettivi associativi e il tipo di attività attuate.

Da qui le sollecitazioni ad introdurre nei meccanismi di accreditamento strumenti di rendicontazione sociale delle attività realizzate dalle organizzazioni. La rendicontazione sociale consentirebbe di cogliere il valore sociale delle organizzazioni del Terzo settore. Peraltro, l'inserimento di sistemi di rendicontazione sociale nelle procedure di accreditamento faciliterebbe lo sviluppo di una cultura più trasparente e aperta alla (auto)valutazione e all'elaborazione di sistemi di monitoraggio e valutazione dell'agire pro-sociale per la pianificazione territoriale e per l'affidamento dei servizi d'interesse generale. Si tratta di uso estensivo della rendicontazione sociale che prende le mosse dalle sollecitazioni contenute nella riforma del Terzo settore all'art. 7 (...) *per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato*", ma anche contemplato dalla lettera o) dell'articolo 4 dove si tratta di: «valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale improntati al rispetto di requisiti minimi di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione».

L'identità di una organizzazione di Terzo settore è dunque legata all'agire sociale della stessa, alla capacità di incidere sulle innumerevoli dimensioni del benessere sociale.

Con riguardo alla definizione e la valutazione d'impatto sociale, il disegno di legge di riforma del Terzo settore recepisce una definizione che si sgancia dal contesto settoriale per essere più rispondente ai cambiamenti della società rispetto ai quali per generare un impatto sociale si deve possedere una serie di requisiti.

Tale considerazione apre innanzitutto ad un sistema di accreditamento imperniato su schemi di rendicontazione sociale che diviene la base del modello d'impatto sociale laddove si identifichi un modello che, oltre ad assolvere funzioni di misurazione e valutazione, sia uno strumento in grado di identificare e qualificare l'agire pro-sociale delle organizzazioni di Terzo settore.

✓ Individuare le dimensioni del valore sociale

Occorre capire qual è il valore sociale che viene costruito nel contesto del Terzo settore che introduce un principio etico nella valorizzazione delle risorse, favorendo la convergenza di interessi e contributi diversi nei processi decisionali.

Il termine valore sociale ha creato confusione rispetto al suo significato, poiché viene utilizzato indistintamente per indicare sia il valore sia l'impatto sociale, che nell'ambito della riforma assume una valenza sia sociale che giuridica. Seppure il valore sociale come pre-requisito non sia affrontato letteralmente dalla legge, vi sono questioni di carattere giuridico ad esso connesso (quali siano, ad es., i requisiti giuridici formali per avere accesso all'iscrizione ai registri).

In realtà, il valore sociale come pre-requisito ha un senso anche rispetto alla ricerca di significati relativi all'esistenza di una determinata associazione, in un dato territorio e alla funzione sociale per la quale è stata costituita, se si intende un fattore che fuoriesce da una logica economica stringente. Si tratta di capire quale sia la funzione sociale di un'organizzazione al di là dei servizi che offre e/o come si manifesti attraverso le attività che svolge che hanno valore sociale per la comunità di riferimento. Una dimensione da valorizzare è quella del processo in ragione dei meccanismi che mettono in moto (capacità implementative) e in relazione alle modalità con cui le stesse organizzazioni costruiscono relazioni.

✓ definire il processo operativo per la valutazione dell'impatto sociale

L'impatto sociale è l'insieme delle ricadute che l'azione delle organizzazioni ha sulla società nel suo complesso e su tutti gli stakeholder con cui si relaziona, anche quelle che economicamente vengono definite esternalità, siano elementi di generazione di capitale sociale che cambiamenti generati nel complesso degli interessi in gioco. La dimensione d'impatto è un elemento importante di valutazione, ma anche parte di un processo di creazione di valore aggiunto. L'impatto sociale valuta le ricadute del servizio sulla società e sui singoli stakeholder: i benefici che generano, la capacità di creare relazioni, la realizzazione d'investimenti che non sono contabilizzabili in un bilancio "tradizionale", ma che sono la produzione di benefici per soggetti terzi e per la collettività. Rendicontare e valutare l'impatto sociale significa aggiungere dei misuratori delle ricadute che vanno al di là della produzione vera e propria dei servizi realizzati. E' per tale ragione che è importante indagare anche come lo stakeholder esterno valuta le ricadute che lui stesso ha ricevuto dal contesto e dall'attività organizzativa.

La valutazione dell'impatto sociale è oggi una priorità per tutti i soggetti orientati a misurare il proprio valore aggiunto sociale, da cui partire per elaborare modelli utili a definire una metrica di valutazione dell'impatto. Mettere in campo sistemi complessi per andare a comprendere qual è stato l'impatto al netto degli interventi, è complesso.

Per la valutazione di impatto, laddove gli strumenti riguardano applicazioni randomizzate con campioni di controllo, di trattamento e disegni sperimentali, le variazioni possono essere il risultato di più fattori e quindi non imputabili ad una sola causa. Il problema non risiede nella definizione degli indicatori (esistono tantissime misure di benessere non monetario) quanto semmai nella ponderazione degli indicatori e nel rintracciare le cause delle loro variazioni. Una riflessione di partenza va posta alle dimensioni sottostanti al concetto d'impatto sociale e al profilo di multidimensionalità.

La scelta degli strumenti di valutazione, deve quindi tener conto delle specificità e dei campi d'intervento e contestualmente procedere alla individuazione delle istanze valutative in relazione ai diversi ambiti d'attività delle organizzazioni del Terzo settore.

Sono gli stakeholder a valutare l'utilità sociale, è a loro che occorre render conto e, per questo prevedere, ad es. il coinvolgimento dei destinatari (richiamato nella stessa riforma quale criterio di qualificazione dei requisiti) della misurazione nella definizione del disegno di valutazione.

Nel modello di valutazione occorre definire all'interno di questo processo il loro percorso di misurazione. Un passaggio importante consiste nel mettere a disposizione degli indicatori che diventano una sorta di paniere dentro il quale definire sistemi sostenibili di rendicontazione e valutazione.

Gli orientamenti alla valutazione di stampo realistica, non facilmente standardizzabile, propongono un approccio che consente di fare valutazione a partire dai meccanismi che generano valore nella formula "risultato uguale meccanismo più contesto". Ossia: l'oggetto della valutazione non è qualcosa di già dato, ma lo si deve costruire tra i vari attori, in un processo che parte dalla stessa domanda di valutazione. In ogni valutazione, committente, valutatore e altri *stakeholder* decidono quali sono gli aspetti critici da sottoporre a valutazione, e quali domande formulare di conseguenza.

L'uso di questo approccio richiederebbe una maggiore attenzione ai sistemi di monitoraggio interni alle organizzazioni, che andrebbero resi adattabili a diversi contesti d'analisi.

Discorso che rimanda, per inciso, a quello specifico sul chi debba fare la valutazione.

C'è da considerare, in tale tesi, che i metodi di valutazione d'impatto, quelle variabili che rimandano: alla dimensione dei programmi, alle iniziative finanziate, alle modalità di svolgimento, alle risorse di vario genere.

Quindi, immaginare degli standard minimi di Bilancio sociale contestualmente a metodi di valutazione del valore aggiunto sociale e dell'impatto riferendosi a metodiche qualitative e quantitative di valutazione nell'ambito di programmi e negli interventi pubblici che consentano di individuare nessi causali tra risultati (risorse) ed effetti del programma in termini d'impatto sociale all'interno di una prospettiva strategica e nel tempo.

4) Linee di mainstreaming

Il documento tecnico, sviluppa nell'ottica di azioni di sistema, proposte di strategia operativa per la definizione di modelli e strumenti che convergono sull'opportunità di rafforzare e migliorare l'applicazione dei dispositivi normativi e procedurali che accompagnano la governance del processo riformatore. A tal fine, ripercorre i contenuti emersi nel corso delle attività di ricerca finalizzando i risultati alla formulazione di linee di mainstreaming.

principali indicazioni emerse

Lavorare sulla definizione di linee guida di rendicontazione sociale, e standard per di misurazione del valore sociale e la valutazione di impatto sociale

Che comprende:

Una dimensione di qualificazione degli elementi distintivi delle organizzazioni di Terzo settore.

Affrontare esplicitamente il tema della ricerca degli elementi distintivi come un'attività chiave nella definizione di un set dimensionali con variabili/indicatori e checklist (da verificare al termine). Occorre anche prevederne temporalità/periodicità.

Una dimensione definitoria rispetto a: Valore sociale e Impatto sociale specificandone il nesso nel sistema di rendicontazione sociale.

In generale, la catena del valore dell'impatto attiva processi di misurazione tanto in una fase legata alla identità e alle attività realizzate (accreditamento - valore sociale) quanto in una fase connessa all'impatto sociale (valutazione d'impatto).

Precisare il concetto d'impatto sociale è il punto di partenza per lo sviluppo di un sistema di Valutazione da inquadrare all'interno di una logica di processo, per sviluppare strumenti di misurazione di valore sociale che definisca chi sono le organizzazioni (identità); le relazioni; cosa fanno e dove operano (attività).

La partecipazione attiva delle organizzazioni di Terzo settore è una condizione indispensabile per la realizzazione del sistema di rendicontazione e valutazione dell'impatto sociale. Una collaborazione tra i diversi stakeholder che dovrebbe avviarsi fin dall'elaborazione dei programmi territoriali, per poi passare per la scelta del particolare disegno di valutazione da implementare e infine giungere alla condivisione dei risultati ed all'elaborazione delle future strategie d'intervento.

Principalmente, per le finalità e per il tipo di attività realizzate dalle organizzazioni non profit, gli indicatori dovranno essere di diversa natura: non solo quantitativi, di derivazione economica e contabile, ma anche qualitativi, legati ad ambiti non monetizzabili.

Elaborando:

- un modello di rendicontazione in grado di:
- ✓ sviluppare la dimensione del valore sociale, a partire dall'identità, le relazioni e le attività evidenziando metriche di impatto attraverso la valutazione dei risultati

- delle attività e i cambiamenti generati che vivono i beneficiari.
- ✓ declinare la catena del valore della rendicontazione nella valutazione attraverso il concetto di utilità sociale.
- ✓ definire insieme e sottoinsiemi nella rappresentazione delle dimensioni di valore sociale e impatto sociale
- ✓ considerarne elementi del processo
- ✓ considerare obiettivi, livelli di accesso, di diffusione e confrontabilità
- ✓ considerare la definizione di standard di dimensioni, sezioni e indicatori nei documenti di bilancio sociale
- ✓ considerare nelle definizioni le direttrici di sviluppo di criteri standard per le procedure di accreditamento

per la definizione di Linee guida

Che comprende:

- ✓ **Principi e criteri**, di:
 - "esaustività"
 - "fattibilità"/"flessibilità"
 - "approccio multistakeholder"
 - "coerenza"
 - "validazione"
 - "certificazione"

Si riportano le principali esplicitazioni di merito:

"esaustività"

Il riferimento verte su modelli che integrino al proprio interno sia il ventaglio delle responsabilità assunte (economiche, sociali, ambientali), sia la profondità degli elementi analizzati (identità, processi, servizi, comunità di impatto).

L'accento è posto sulla declaratoria della missione e sulla sua operativizzazione in obiettivi generali e coerenza con la missione poiché determina sia la qualità delle attività poste in essere che l'efficacia delle azioni, essendo queste efficaci nella misura in cui raggiungono gli obiettivi statutari.

"fattibilità"/"flessibilità".

Sotto questo profilo, vi è da conciliare esigenze di fattibilità con esigenze di rendicontazione. Se da una parte un modello strutturato, sia nei principi che nelle modalità di rendicontazione riduce il rischio di soggettività nell'analisi del contributo dell'organizzazione, dall'altra una standardizzazione "flessibile" assicura l'omogeneità di report diversi con la possibilità di avere report profilati sulla complessità della singola organizzazione.

La necessità, presente in diversi modelli di linee guida, è quella di differenziare i livelli di rendicontazione per dimensione e per tipologia di attività.

La differenziazione dei livelli di rendicontazione non dovrebbe essere solamente quantitativa (un minor numero di indicatori da monitorare, un minor numero di aree di interesse da visionare) ma probabilmente dovrebbe ridurre la complessità, semplificando anche qualitativamente il modello.

Con riguardo alla "flessibilità":

Modelli e strumenti modulabili e scalabili costituiranno certamente fattori di preferenza nell'ampio spettro dei modelli analizzabili.

Costituiranno elementi di validità quei modelli, strumenti e tecniche in grado di adattarsi meglio alle diverse caratteristiche e ai diversi contesti delle organizzazioni di Terzo settore.

In generale, l'eterogeneità (pluralità di forme giuridiche, ambiti di attività, complessità organizzativa) delle realtà che popolano il Terzo settore richiede lo sviluppo di uno strumento modulare e flessibile, con un cruscotto di indicatori semplificato, accompagnate da schede standard di compilazione e linee guida.

Prospettare un modello di rendicontazione modulare anche rispetto agli Indicatori: un nucleo di indicatori (molto leggero) di base e poi, rispetto alla dimensione, alla tipologia e ad altri fattori, definire sistema più articolati e complessi.

- approccio multistakeholder

In generale vanno rese pubbliche le relazioni che l'organizzazione ha con i propri stakeholder:

- mappa e la definizione, riferita, a "stakeholder
- modalità con cui si rende conto agli stakeholder delle attività realizzate (come li coinvolgi nelle tue attività, se è un coinvolgimento sostanziale nella governance o nell'erogazione di servizi)
- politiche esplicitate a favore degli stakeholder, che trovano la quantificazione dei risultati

Per stakeholder si intendono coloro i quali rappresentano i principali portatori di interesse nell'influenzare, dall'interno o dall'esterno dell'organizzazione, le attività di programmazione, gestione e valutazione. Ad es.: utenza/destinatari; dirigenza; soci; risorse umane (retribuite e volontarie); altre organizzazioni coinvolte nelle reti di collaborazione; committenza pubblica; investitori privati; donatori, ecc.

"coerenza" e "validazione"

Focalizza la programmazione e il monitoraggio sull'identità e sulla missione dell'organizzazione (nello specifico, di volontariato), e vincola l'intero processo di rendicontazione alla coerenza con la missione statutaria (e della componente non profit). Per tale ragione, distingue tra attività istituzionali (legate alla mission), attività strumentali (reperimento fondi, ecc.), attività di supporto generale (amministrazione, organizzazione, ecc.), attività di natura straordinaria (fatti non prevedibili e non ripetibili).

È centrale per accertare l'autenticità sostanziale di attività di natura sociale.

Deve rimandare a definizioni di verificabilità dei dati, fondamentale al fine di assicurare la trasparenza e favorire la fiducia degli stakeholder nei percorsi di rendicontazione ma può comportare oneri a carico dell'impresa per cui andrebbe ricercato il giusto trade off tra affidabilità dell'informazione e costi sopportati dalle imprese per assicurarla. La fruibilità della rendicontazione può essere migliorata utilizzando al meglio le nuove tecnologie e il web. In prospettiva, è immaginabile anche un superamento del report/documento in senso "stretto" per andare verso una rendicontazione più continuativa, che permetta di raccordare in maniera diversa le informazioni anche a seconda dei destinatari.

Comprende la possibilità di certificazione esterna del Bilancio sociale.

Il Bilancio sociale se redatto nel rispetto dei principi di chiarezza, coerenza, completezza, inclusione, rilevanza, periodicità, trasparenza e veridicità può certificare l'utilità sociale dell'organizzazione.

Il documento partendo dal declinare gli obiettivi e l'approccio che si è seguito nella rendicontazione sociale in relazione alle caratteristiche peculiari dell'organizzazione (forma giuridica, dimensione, attività implementata nel periodo di riferimento), deve misurare gli obiettivi quantitativi e qualitativi perseguiti, sottoporli all'approvazione degli organi di governo, e comunicare verso l'esterno quanto realizzato. In tal senso il grado di partecipazione può essere anche una forma indiretta di certificazione dei fatti sociali, che può prevedere vari momenti di coinvolgimento e ricomprendere in tal senso anche forme di pubblicizzazione on line.

In ogni caso, al fine di evitare rischi connessi all'attendibilità e alla credibilità del documento, si ritiene necessaria una forma di garanzia indipendente ed esterna al management in grado di certificare il BS.

L'intero processo che porta alla redazione del Bilancio sociale (elaborazione, approvazione dello stesso da parte degli stakeholder e comunicazione delle informazioni verso l'esterno) effettuato in maniera puntuale e continuativa può accertare l'autenticità della natura sociale delle attività.

Comprende la pubblicizzazione online del documento di bilancio sociale

definizioni standard relative a: dimensioni, sezioni e indicatori

Che comprende:

la previsione di standard anche per necessari allineamenti rispetto agli ambiti di utilizzo/funzione di contenuti/modelli di bilancio sociale

- Definisce i CLUSTER della dimensione rendicontazione sociale
- Definisce Sezioni nella formazione del bilancio sociale
- Definisce "Panieri" di indicatori di Rendicontazione sociale: per valore sociale e per impatto sociale

In generale:

Rispetto alla necessità di standard "dimensionali" con riguardo a sezioni di struttura entro cui redigere un documento di bilancio sociale, vi sono codificate articolazioni in sezioni e sottosezioni generalmente comparabili. Il problema si pone nel collocare talune variabili/indicatori che nelle diverse linee guida su documenti di rendicontazione sociale trovano alcune sovrapposizioni se non divergenze semantiche.

In tal senso si sta sviluppando nell'ambito delle indagini Isfol una limesurvey che esplora i cluster (Isfol, limesurvey 2016 -2017) in 4 aree dimensionali:

- Identità dell'organizzazione e assetto istituzionale
- Ambito operativo/produttivo, modalità di lavoro e risorse umane
- Dimensione gestionale e relazionale/stakeholder
- Obiettivi/vantaggi perseguiti

All'interno di queste dimensioni sono articolate al loro interno sezioni declinate rispettivamente per batterie da 10 indicatori in media, per individuare e verificare "standard" che possano rappresentare degli asset di qualificazione complessive e comparabili con riguardo a:

1.le aree di contenuto all'interno delle quali assume rilevanza la qualificazione di "valore aggiunto sociale" del Terzo Settore

2.le aree informative che rappresentano ambiti di interesse per un sistema di rendicontazione sociale

3.i requisiti richiesti nella qualificazione di un sistema di rendicontazione sociale per valore aggiunto/impatto sociale nella relazione con la P.A. ad es.: per partecipare a appalti/bandi/ affidamenti di servizi e interventi

O anche es.:

- come allegato alla domanda di iscrizione ai Registri/Albi/Elenchi
- per il mantenimento dell'iscrizione ai Registri/Albi/Elenchi
- per l'iscrizione a elenchi istituiti presso amministrazioni pubbliche per la realizzazione di specifici servizi/prestazioni e interventi
- come qualifica all'atto di iscrizione/registrazione presso gli enti camerali (in quanto Imprese Sociali Decreto attuativo dell'art.10 D.Lgs 155/06)
- nell'ambito della partecipazione ad appalti/bandi/affidamenti di servizi e interventi per rendicontare su specifiche progettualità/servizi alla Pubblica Amministrazione
- Per l'accesso ad incentivi e/o regimi di agevolazione fiscale
- come soggetti beneficiari del 5 per mille
- come criterio per la gestione economica degli enti non profit di controllo e accertamento dell'autenticità sostanziale dell'attività realizzata
- come requisito per l'autorizzazione/accreditamento di strutture e servizi sociali e delle
- procedure di affidamento per l'erogazione dei servizi sociali da parte degli enti locali
- come obbligo di trasparenza, controllo interno e informazione nei confronti degli associati e terzi

- Definisce Sezioni nella formazione del bilancio sociale

Si raccomanda di definire:

- ✓ un numero di sezioni principali e sotto-sezioni che permettono una profilazione
- ✓ le modalità di redazione, approvazione e pubblicizzazione

All'interno di esse vengono solitamente definite aree di interesse e informazioni da dichiarare, ad es., l'identità dell'organizzazione: i valori che ne ispirano l'azione, la mission e l'assetto istituzionale, con indicazione della struttura di gestione, delle persone con incarichi di responsabilità e relativi dati economici. Vi sono presentati schemi per articolare il profilo della distribuzione utili.

- ✓ esplicitazione dei portatori di interesse dell'organizzazione

Anche al fine di evidenziare i risultati ottenuti, sia riguardo agli aspetti economici che riguardo ai risultati.

In questa sezione andrebbero specificati set specifici di indicatori (così come se ne presuppone in qualche modo la necessità nelle linee guida)

- ✓ il processo di rendicontazione con riguardo alle aree su cui si focalizza e agli aspetti relativi alla modalità di gestione del processo di rendicontazione, in relazione soprattutto agli aspetti affrontati dagli indicatori di performance.

Definisce "Panieri" di indicatori di Rendicontazione sociale: per valore sociale e per impatto sociale.

I vettori sui quali di prassi, si sviluppano set di indicatori sono: personale, clienti fornitori, comunità di riferimento, soci e finanziatori, ambiente, relazioni con la Pubblica amministrazione.

Il set di indicatori deve rispondere ad elevato grado di standardizzazione, anche al fine di permettere una flessibilità nella scelta e nell'attivazione particolareggiata del processo di rendicontazione che deve essere redatto in funzione delle attese degli stakeholder e dalle esigenze della realtà organizzativa oggetto di analisi.

Da delineare:

- ✓ con riguardo del principio della "esaustività": i set di indicatori devono esporre aspetti economici, sociali, ambientali con particolare riferimento all'identità e al complesso delle attività da monitorare
- ✓ con riguardo ai risultati attesi dalla rendicontazione, con indicazioni delle procedure attivate per ottenere tali risultati, ivi compresa l'eventuale coinvolgimento degli stakeholder nel processo o/e audit esterno
- ✓ alla definizione standard e di profilazione, in coerenza con l'impianto generale di definizione e misurazione di valore sociale e valutazione di impatto sociale

Importante per l'operativizzazione degli indicatori la presenza di manuali/istruzioni.

La presenza di set di indicatori, adeguatamente spiegati (normalmente distribuiti per sezione/scheda) conferisce confrontabilità nel tempo ed anche flessibilità potendo

scegliere le sezioni di indicatori più adatte alla propria organizzazione, da dichiarare in una checklist.

Previsione di indici di KPI in luogo di standard minimi.

livelli di applicazione delle linee guida e degli standard

- ✓ Specificano la dimensione della rendicontazione sociale e la definizione di un sistema di rendicontazione sociale, il riferimento comprende tutti quegli aspetti di qualificazione della gestione e delle relazioni di cui l'organizzazione intende "dar conto" sia attraverso l'utilizzo di strumenti che nella messa in trasparenza dell'operato e dei processi.

La presentazione di un modello di rendicontazione sociale inteso come "strumento tecnico", evidentemente non è sufficiente a traghettare le piccole organizzazioni verso una cultura della rendicontazione sociale. Il modello va proposto all'interno di un contesto "vitale" in cui esso viene presentato, meglio se in assistenza, dentro una operazione culturale che coinvolga prevedendo momenti informativi e di sensibilizzazione così come di formazione e aggiornamento. Non escludendo misure anche di incentivazione e promozione allo sviluppo della cultura della rendicontazione sociale. Il raggiungimento di questa consapevolezza richiede necessariamente anche la realizzazione di un processo di sensibilizzazione, formazione aggiornamento dei soggetti a vario titolo coinvolti nella governance di tali enti, che consenta loro di gestire efficacemente strumenti interni alle organizzazioni finalizzati proprio alla misurazione di impatto.

Un contenuto che andrebbe in qualche modo ripreso e approfondito riguarda l'applicazione e la confluenza delle metriche di impatto negli indicatori territoriali di BES (benessere equo e sostenibile) così come la presenza embrionale di modalità di calcolo del valore sociale (inteso come intangibles) relativo alla partecipazione, l'inclusione sociale, la democraticità interna ed esterna, la creazione di reti, l'innovazione sociale e la co-progettazione pubblico-privato. Altri attribuibili certamente al mondo dei legami fiduciari tra operatori, all'informalità dei rapporti lavorativi e dei rapporti con gli stakeholder, al radicamento territoriale delle attività, alla prossimità dinamica insita nello svolgere i servizi (caring, reti, analisi domanda).

- ✓ Specificano lo standard anche per necessari allineamenti rispetto agli ambiti di utilizzo/funzione di documenti di bilancio sociale, nella necessità di cogliere *asset* comuni: analizzare le organizzazioni non profit e dell'economia sociale a partire dalla rappresentazione e dalla misurazione dei benefici sociali e dei vantaggi competitivi ottenuti in relazione al contesto descritto e ai profili di *accountability*, anche nell'ottica dell'innovazione sociale, dei vantaggi competitivi della funzione sociale (e della responsabilità sociale di impresa) e con quanto proveniente dai combinati disposti degli istituti delle clausole sociali contemplati nelle Direttive Europee sugli appalti e sui servizi di interesse generale (tra i quali i servizi sociali).

La sistematizzazione complessiva evidenzia un'ulteriore esigenza in ordine ai profili di

accountability, di accreditamento e di rendicontazione sociale con riguardo alla definizione di *criteri e standard sociali* per qualificazione di valore sociale e di impatti sociali in riferimento ad un insieme più ampio di soggetti di economia sociale.

È da considerare il nuovo Codice degli appalti pubblici e delle concessioni, febbraio 2016, che prevede criteri per la valorizzazione di esigenze di sociali ed ambientali.

All'interno degli emendamenti discussi per l'approvazione della Legge di Riforma le ulteriori specificazioni nel merito della definizione normativa di contenuti basilari collegati al tema della rendicontazione sociale, quali quelli dell'impatto sociale e delle finalità di interesse generale sono anche da considerare gli sviluppi, con riferimento ai criteri sociali e ambientali, introdotti nuovamente negli appalti pubblici alla luce delle direttive UE, di cui al nuovo Codice, anch'esso del 2016. Vi sono da considerare elementi di fondamentale importanza che si introducono nei modelli dell' *accountability* dell'associazionismo e dell'imprenditorialità sociale.

In generale, la legge deve stabilire delle regole di rendicontazione e delle regole per la trasmissione dei dati da parte delle organizzazioni. Dati che hanno a che vedere con l'identità dell'associazione e con l'effort (lo sforzo) che essa ha prodotto. L'introduzione, nel sistema di accreditamento, di strumenti per individuare l'utilità sociale prodotta, e con essa la vocazione alla solidarietà e l'interesse generale, dalle organizzazioni, può convergere prospettando percorsi di accountability nel sistema di registrazione degli enti. La sequenza input-attività-output sottende lo sviluppo di schemi di misurazione della performance secondo un'impostazione di rendicontazione sociale in grado di "certificare" l'utilità sociale delle organizzazioni non profit. Sul piano dei rapporti tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni di Terzo settore, i processi per la misurazione della performance potrebbero essere ricondotti all'interno di procedure di iscrizione e revisione del nuovo registro del Terzo settore.

Si tratterà di validare/esplicitare, testare/verificare l'opportunità di adottare scelte tecniche-metodologiche in riferimento all'estensività/intensività del campo di osservazione (policy e interventi ordinari/settoriali/comunitari), così come le applicazioni di ricerca regionale/nazionale in riferimento alla definizione di proposte di linee guida e di accompagnamento in un'ottica di sistema.

- ✓ Specificano la relazione tra accountability e accreditamento attraverso criteri previsti/da prevedere nelle/attraverso procedure di registrazione.

Emerge una difficoltà a configurare modelli di rendicontazione sociale utili alla Pubblica amministrazione nella fase di accreditamento a registro delle organizzazioni richiedenti.

Un approccio pragmatico andrebbe adottato anche in tema di accreditamento.

Un percorso di accreditamento dovrebbe contemplare i seguenti passaggi: definire il perimetro identitario; l'utilità sociale; misurare l'impegno e i risultati prodotti (le performance); valutare l'utilità sociale stabilendo delle soglie.

C'è una necessità di avere dei requisiti minimi a cui far rispondere queste strutture che potrebbero essere rintracciati all'interno di un sistema di rendicontazione sociale (Bilancio sociale).

Il tema della riduzione della complessità emerge anche nei passaggi in cui si affronta la questione dell'accREDITAMENTO nel nuovo registro del Terzo settore e in fase di accREDITAMENTO quali gli strumenti atti a verificare l'utilità sociale.

Entro le cornici della riforma a cui è demandato a livello centrale anche il compito della previsione del Registro Unico per il Terzo settore, che il Ministero intercettando il bisogno di standard di rendicontazione sociale nell'eterogeneità dei soggetti del Terzo settore e toccando/investendo il bisogno di standard nel sistema di elenchi e registri, può mettere a disposizione degli indicatori.

→ saranno da verificare nel modello registro tali intersezioni con il sistema di registrazione

Un sistema di rendicontazione così declinato, all'interno del quale sia evidenziabile il valore sociale prodotto e l'impatto che ne deriva può prevedere il perfezionamento di strumenti di archiviazione/monitoraggio attraverso lo sviluppo di sistemi informativi sulle organizzazioni non profit.

Un "archivio istituzionale" consentirebbe a ben vedere una rappresentazione di tali realtà in Italia a vari livelli (nazionale, regionale, sub-regionale e comunale) e per diverse tipologie di soggetti. Come fonte informativa, standardizzata e comparabile, che si basa su dati di archivi amministrativi preesistenti provenienti da fonti informative differenti per origine, tipo, popolazioni trattate e scopo. Capace di garantire la puntualità, la trasparenza e la verificabilità del dato oltre alla continuità dell'informazione funzionale all'esercizio ordinario di gestione, programmazione e intervento propri di una pubblica amministrazione. Nei requisiti differenziare a seconda della dimensione e del settore di attività prevedendo anche una differenziazione per l'iscrizione a registro di una organizzazione che si sia appena costituita da una che già esercita attività sociale da un certo numero di anni. Prevedere quindi parametri, qualitativi e quantitativi, modulari implementabile e flessibile anche rispetto a procedure informatizzate: prevedere in fase di realizzazione un software che permetta di accedere ad una Piattaforma e un questionario online in luogo di documenti.

Focalizzando l'attenzione sulle disposizioni che istituiscono il Registro Unico del Terzo settore saranno da attendere le esplicitazioni di decretazione attuativa che potrebbero interessare:

- 1) le procedure iscrizione, revisione, controllo del/dei Registro/i ovvero: i contenuti e i processi relativi alle istruttorie, dall'istanza di iscrizione alla verifica dei requisiti per il mantenimento in vita nel registro/albo/elenco; le competenze amministrative e di gestione. Il rimando a successivi atti di regolazione e/o indirizzo su criteri e requisiti.
- 2) le applicazioni (del sistema) ovvero le disposizioni di attuazione e le qualificazioni in merito all'effettività delle disposizioni che riguardano il compimento di atti e procedure di natura amministrativa e negoziale; l'accesso a benefici e sgravi fiscali; la partecipazione negli organi di rappresentanza di consultazione, programmazione e realizzazione delle politiche a livello locale.

Riferendo rispettivamente della trasposizione dei contenuti di riforma (Tav. 1, pagina seguente) di cui all'rt.4: Lettera *m*)

1) (...) *L'iscrizione nel registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b),c) d) ed e), (...)*

Lettera *b)* (...) *soggette alle verifiche di cui alla lettera i)*;

Lettera *i)* individuare specifiche modalità e criteri per la verifica periodica dell'attività svolta e delle finalità perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari

Concomitante anche :

Art. 5. (Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso *h)* previsione di requisiti uniformi per i registri regionali all'interno del Registro unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *m)*;

2) (...) *è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che (...)*

accesso a:

- finanziamenti pubblici,
- fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni
- fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale

agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9

esercizio di attività in regime di


- convenzione
- di accreditamento con enti pubblici

Lettera *b)* (...) *costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla lettera i)*;

Concomitante complessivamente all'art.12):

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi dei dati forniti dalle amministrazioni interessate, trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte, ai sensi **dell'articolo 7**, sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, nonché sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera **m)**.

Trasposizione dei contenuti di cui lettera m dell'art. 4 di riforma sul Terzo settore



Commento [RC1]: Cfr. specificazione ulteriore

Commento [RC2]: Cfr. specificazione ulteriore

Commento [RC3]: Cfr. specificazione ulteriore alla lettera c): individuare criteri e condizioni in base ai quali differenziare lo svolgimento di attività di interesse generale di cui alla lettera b) tra i diversi enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1;

Commento [RC4]: Art. 10. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

- a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;
- 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- 9) promozione della cultura e dell'arte;
- 10) tutela dei diritti civili;
- 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Commento [RC5]: Art. 2. Utilità sociale

1. Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:

- a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione...

(...) costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla lettera i);



i) individuare specifiche modalità e criteri per la verifica periodica dell'attività svolta e delle finalità perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari

L'iscrizione nel registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c), d) ed e),

lettera c): individuare criteri e condizioni in base ai quali differenziare lo svolgimento di attività di interesse generale di cui alla lettera b) tra i diversi enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1;

L'iscrizione nel registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c), **d)** ed e),

lettera d) definire **forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti** ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato;

L'iscrizione nel registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c), d) ed **e)**,

lettera e) prevedere il **divieto di distribuzione**, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell'ente, **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d)**;

Riferimenti: *reportistica e pubblicazioni*

- Rapporto finale Iref- Isfol *Progetto per la misurazione dell'impatto sociale delle associazioni di promozione sociale e, più in generale degli enti che operano nel cosiddetto terzo settore*, 2016
- Report Isfol, *Progetto: Sistematizzazione delle basi conoscitive per il rafforzamento del ruolo dell'economia sociale nel sistema di welfare a regia pubblica. Attività 1: La dimensione normativa e procedurale attraverso la raccolta, l'implementazione e l'analisi delle norme e delle procedure in essere a livello locale, regionale e nazionale (in materia di registrazione degli enti)*, 2015
- *Modelli di bilancio e di rendicontazione sociale alla luce della Riforma del Terzo settore e delle nuove Direttive Europee sugli appalti pubblici*, approfondimenti finalizzati allo sviluppo delle basi conoscitive dell'economia sociale, Studio Fattibilità Isfol, 2015 - 2016.
- *Rendicontazione sociale, catena di valore e questione della misurabilità*, Research paper, Isfol n. 27, 2015.